

1. Rateizzazione debiti tributari (Art. 1)

1.1 - Comma 1 - Dilazione pagamenti in caso di decadenza dalla rateazione

La disposizione in esame abroga l'art. 3-bis, c. 7 del D.Lgs n. 462/1997 in base al quale, in caso di decadenza dalla rateazione prevista per il pagamento di somme dovute a seguito di comunicazione d'irregolarità, il debito residuo non può più formare oggetto di ulteriore rateizzazione. Per effetto del comma 1 del decreto semplificazioni fiscali, il contribuente, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, potrà comunque richiedere all'agente della riscossione di accedere all'istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica (art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973).

1.2 - Commi 2, 3 e 4 - Debito tributario - Rateazione flessibile

Vengono apportate modifiche all'istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica di cui all'art. 19 del DPR 602/1973. Al riguardo, viene prevista:

- a) la possibilità di piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione (possibilità oggi ammessa solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa);
- b) l'esclusione dalla decadenza dalla rateazione per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive; la decadenza dalla rateazione opererà solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;
- c) l'impossibilità di iscrivere ulteriori ipoteche, salvo quelle già iscritte prima della richiesta di rateazione.

Il comma 4, invece, prevede che, per i crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici dello Stato, i debitori in situazioni di obiettiva difficoltà economica, possano chiedere a questi, ancorché intercorra contenzioso, ovvero già fruiscono di una rateizzazione, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.

1.3 - Comma 5 - Certificazione dei carichi pendenti nell'ambito dei contratti pubblici

Il comma 5 interviene sull'art. 38, c. 2, terzo periodo del D.Lgs. n. 163 del 2006 recante la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Per effetto della modifica apportata, il contribuente ammesso ad una rateizzazione del suo debito tributario non viene più considerato dalla legge inadempiente e pertanto escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

Al riguardo, gli uffici finanziari, dovranno rilasciare le occorrenti certificazioni.

2. Comunicazioni e adempimenti formali (Art. 2)

2.1 - Comma 1 - Remissione in bonis

Il comma 1 della presente disposizione è finalizzato ad evitare che l'inosservanza di adempimenti formali da parte del contribuente, in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge, sia causa di decadenza da benefici fiscali o regimi fiscali opzionali (es. agevolazioni per gli enti di tipo associativo previste dall'art. 148 del Tuir e dall'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972). In pratica, la fruizione di detti benefici non è preclusa se la violazione non è stata ancora constatata e non sono ancora iniziate verifiche fiscali, a condizione che il contribuente:

- abbia i requisiti previsti dalla normativa;
- presenti la comunicazione o esegua l'adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione;
- versi una sanzione di 258,00 euro (art. 11, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/1997).

2.2 - Comma 2 - Cinque per mille

Il comma 2 introduce una disposizione per "sanare" le domande tardive di iscrizione negli elenchi dei soggetti che partecipano al riparto del cinque per mille dell'IRPEF, nonché le tardive integrazioni documentali. A partire dall'esercizio finanziario 2012 sono ammessi al beneficio gli enti che, pur non avendo assolto in tutto o in parte gli adempimenti richiesti:

- abbiano i requisiti previsti dalla normativa;
- presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
- versino una sanzione di 258,00 euro (art. 11, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 471/1997).

2.3 - Comma 3 - Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo

Il comma 3 interviene sull'art 43-ter del DPR n. 602/1973, il quale prevede che la cessione delle eccedenze IRES nell'ambito dei gruppi societari siano efficaci nei confronti del fisco a condizione che la società cedente indichi in dichiarazione gli estremi dei cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. Con la modifica apportata dal decreto semplificazioni tributarie viene previsto che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato degli estremi del cessionario e dell'importo ceduto determini l'inefficacia della cessione nei riguardi dell'Amministrazione finanziaria. Si applica però la sanzione di cui all'art. 8, c. 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997 nella misura massima stabilita.

2.4 - Comma 4 - Comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento

La norma modifica i termini di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento.

Le dichiarazioni d'intento ricevute dai cessionari che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA dovranno essere presentate entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione d'imposta (precedentemente alla modifica la trasmissione andava effettuata entro il giorno 16 del mese successivo all'operazione).

2.5 - Comma 5 - Dichiarazione nei casi di liquidazione societaria

La modifica normativa di cui al comma 5 interviene sull'art. 5 del D.P.R. n. 322 del 1998 al fine di allineare la disciplina fiscale alla disciplina civilistica in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali.

Per effetto della nuova disposizione, in caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni e di imprese individuali, il liquidatore dovrà presentare telematicamente, l'apposita dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società (precedentemente tale dichiarazione doveva essere relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione). In caso di revoca dello stato di liquidazione, se gli effetti si producono prima del termine di presentazione della predetta dichiarazione, questa non dovrà essere presentata.

2.6 - Comma 6 - Comunicazioni Iva

Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto sulle semplificazioni, fortemente voluta dal sistema confederale, è il ritorno alla trasmissione alla Agenzia delle Entrate degli elenchi clienti e fornitori, al fine di superare le difficoltà operative legate all'obbligo di comunicazione del c.d. spesometro.

La norma prevede, quindi, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto soggette all'obbligo di fatturazione, la comunicazione dell'importo complessivo delle operazioni attive e passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore riferite all'anno per il quale sussiste l'obbligo di comunicazione.

In particolare, dal 1° gennaio 2012, gli operatori economici dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo delle operazioni attive effettuate nei confronti di ciascun cliente e delle operazioni passive poste in essere nei confronti di ciascun fornitore.

Nessuna novità per la comunicazione delle operazioni (cessione di beni e prestazioni di servizi) non soggette all'obbligo di emissione della fattura per le quali resta l'obbligo di trasmissione per le operazioni di importo superiore a 3.600 euro, comprensivo di Iva.

2.7 - Comma 7 - Domicilio fiscale

Il quarto comma dell'articolo 58 del D.P.R. n. 600/1973, prevede l'obbligo di indicare in tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentati agli Uffici finanziari, il comune di domicilio fiscale, con la precisazione dell'indirizzo.

La modifica apportata dal comma 7 dell'art. 2, al fine di semplificare gli adempimenti dei cittadini, elimina l'obbligo di chiedere l'indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati all'Amministrazione finanziaria, limitandolo ai soli casi espressamente previsti dalla legge.

2.8 - Comma 8 - Comunicazione operazioni black-list - Introduzione soglia

Il comma 8 modifica l'articolo 1 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40 in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali.

Al riguardo, viene introdotta una soglia minima, pari a 500 euro, al di sotto della quale non dovranno più essere comunicate, all'Agenzia delle Entrate, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, svolte nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.

Viene in questo modo accolta un'istanza del nostro Sistema che – nel rispetto della ratio della norma – intendeva porre un bilanciamento più congruo tra l'onere degli adempimenti richiesti

e la loro potenziale strumentalità a comportamenti eventualmente intesi a frodare il Fisco nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere».

2.9 - Commi 9 e 10 - Scritturazione telematica della contabilità delle accise in sostituzione dei registri cartacei

I commi 9 e 10 in commento prevedono, per gli operatori di alcuni settori che trattano beni sottoposti ad accisa, la possibilità di sostituire i registri cartacei la cui tenuta è obbligatoria con la trasmissione telematica giornaliera dei dati relativi alla contabilità degli operatori.

Le modalità applicative della presente disposizione saranno stabilite con decreto del direttore dell'Agenzia delle Dogane da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

3. Facilitazione per imprese e contribuenti (Art. 3)

3.1 - Commi 1, 2 e 3 - Deroga limitazione uso del contante

I commi 1 e 2 prevedono una deroga alle disposizioni dell'articolo 49 comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 in materia di limitazioni all'uso del contante.

Con l'entrata in vigore del decreto legge in analisi il limite di mille euro per i pagamenti in contanti non si applicherà più nei confronti dei turisti extracomunitari per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi effettuati presso imprese che operano nel commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo.

La deroga si applica a condizione che il cedente o prestatore del servizio, all'atto di effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente nonché apposita autocertificazione attestante che non è cittadino italiano né cittadino europeo ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato.

Inoltre, è necessario che nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione il denaro contante incassato sia versato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di identità del cliente e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

La deroga alle regole sulla limitazione dell'uso del contante opera a condizione che i cedenti o i prestatori di servizi interessati presentino all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione preventiva, anche telematicamente. Spetterà ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, stabilire i termini e le modalità applicative della norma.

3.2 - Commi 5, 6 e 7 - Pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio - Espropriazione immobiliare

La disposizione modifica i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro. Tali somme possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.000 euro; un settimo per importi da 2.000 a 5.000 euro; un quinto per importi oltre i 5.000 euro.

Inoltre, viene fissata la soglia di ventimila euro di credito come limite al di sotto del quale l'agente della riscossione non può avviare l'espropriazione immobiliare.

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede, poi, che l'agente della riscossione può iscrivere garanzia ipotecaria purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia complessivamente inferiore a ventimila euro.

Si regola, infine, l'entrata in vigore del nuovo comma 1-bis dell'articolo 77 (dall'entrata in vigore del decreto). Contestualmente viene abrogato l'art. 7, comma 2, lett. *gg-decies*, del d. l. n. 70 del 13.5.2011, che prevede la possibilità di ipotecare i beni di proprietà del debitore in presenza di soglie diverse.

3.3 - Commi 8 e 9 - Contratti con corrispettivi periodici

Il comma 8, introduce, la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici, secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

3.4 - Commi 10 e 11 - Crediti tributari di modesta entità

Dal 1° luglio 2012, non si procederà all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, per un ammontare inferiore a 30 euro (l'attuale soglia è di 16,53 euro). L'importo è da intendersi comprensivo di sanzioni amministrative interessi e per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. La rinuncia alla riscossione non è comunque applicabile qualora il credito derivi da una ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

3.5 Comma 12 - Modalità di esposizione degli importi nelle dichiarazioni e nelle certificazioni dei sostituti d'imposta

Il comma 12 dell'art. 3 va ad uniformare le modalità di arrotondamento degli importi indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, rispetto a quanto previsto per le altre dichiarazioni. Dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2012, tutti gli importi dovranno essere indicati in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

3.6 - Comma 15 - Imposta di bollo su trasferimenti di denaro all'estero

Il comma 15 abroga l'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria, così come introdotta dal D.L. n. 138 del 2011. L'imposta era dovuta in misura pari al 2% dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro.

4. Fiscalità locale (Art. 4)

4.1 - Comma 1 - Pubblicazione delibere di variazione dell'addizionale comunale all'Irpef

Viene anticipato, dal 31 dicembre al 20 dicembre, il termine entro il quale le delibere di variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF devono essere pubblicate sul sito del MEF

affinché queste variazioni possano avere effetto dal 1° gennaio dell'anno della loro pubblicazione.

In tal modo si allinea detto termine con quello previsto per la determinazione dell'acconto dell'addizionale, la cui misura deve tener conto della variazione di aliquota solo se la relativa delibera è pubblicata entro il 20 dicembre.

4.2 - Comma 2 - Imposta RCA

Per quanto riguarda invece l'imposta Rca, si estende la possibilità di variazione anche per le Regioni a statuto speciale. In pratica, il decreto concede anche alle Regioni a statuto speciale la possibilità di variare le aliquote concernenti l'imposta sulle assicurazioni auto. Il problema si era posto in fase di applicazione del D.Lgs. n. 68 del 2011, di attuazione al Federalismo fiscale, che attribuiva questa competenza solo alle province delle regioni a statuto ordinario. La norma, quindi, è finalizzata a superare questo doppio regime.

4.3 - Comma 3 - Finanziamento IFEL

La disposizione prevede, a seguito della soppressione dell'ICI e dell'introduzione dell'IMU, che dal 1° gennaio 2013 i comuni dovranno versare l'1 per mille della quota di gettito IMU loro spettante all'ANCI. Il versamento andrà effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. In sostanza con la modifica normativa sono stati eliminati ed opportunamente modificati i riferimenti all'ICI della norma.

4.4 - Comma 4 - Sblocco dei tributi

La norma introduce lo sblocco del potere degli enti locali e delle regioni di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote dei tributi loro attribuiti. La disposizione fa, tuttavia, salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima dell'approvazione del decreto in commento.

4.5 - Comma 5 - Ripristino trasferimento per rimborso ICI prima casa RSS

Il comma 5 ripristina i trasferimenti erariali per rimborso ICI prima casa nei confronti dei Comuni delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Come noto l'esclusione dall'ICI dell'abitazione principale del soggetto passivo è stata introdotta dal D.L. n. 93 del 2008 (il quale disponeva il rimborso ai comuni della conseguente minore imposta) e poi abrogata dal decreto legge n. 201 del 2011, in relazione all'avvenuta anticipazione sperimentale dell'IMU. Per effetto di tale abrogazione anche i comuni delle Regioni a Statuto Speciale, pur conservando il diritto alla restituzione dell'imposta erano preclusi dalla possibilità di rimborso.

4.6 - Comma 6 - Trasferimenti erariali ai comuni da parte del Ministero dell'Interno

La norma consente al Ministero dell'Interno di corrispondere ai Comuni, per il 2012, i trasferimenti erariali ancora dovuti e non abrogati dalle nuove regole sul federalismo fiscale. Si tratta, per lo più di trasferimenti erariali nei confronti degli enti locali delle Regioni a statuto Speciale e in via residuale, degli enti locali delle Regioni a Statuto ordinario.

4.7 - Commi 7, 8 e 9 - Acconti su risorse dovute ai Comuni

I commi 7, 8 e 9 introducono modifiche alla disciplina sull'acconto sulle risorse dovute ai Comuni da parte del Ministero dell'interno in modo da evitare il ricorso, da parte dei Comuni, di onerose anticipazioni di tesoreria. L'acconto, da corrispondere ai Comuni, entro il mese di marzo 2012, è pari al 70% di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 da parte dello stesso Ministero dell'Interno.

Il comma 9 sostituisce, invece, il comma 5 dell'articolo 243 del D.Lgs. n. 267/2000, prevedendo, per le Province e i Comuni in condizioni di deficit finanziario, che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione, una sanzione pari all'1% delle entrate correnti.

4.8 - Commi 10 e 11 - Addizionale accisa sull'energia elettrica

Nei territori facenti parte degli enti locali a statuto ordinario, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, nonché delle Province (uso non abitativo), è stata soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2012, per effetto dei decreti attuativi sul federalismo fiscale. La norma in esame estende la soppressione di tale imposta anche nei territori degli enti a statuto Speciale.

4.9 - Comma 12 - Irap lavoro

Come noto, l'art. 2 del D.L. n. 201 del 2011 (decreto Monti) ha modificato la deducibilità dell'Irap riferita al costo del lavoro, introducendo il criterio analitico in luogo del forfetario.

Il decreto semplificazioni tributarie inserendo un nuovo comma all'art. 2 del decreto Monti, prevede, per i contribuenti, la possibilità di presentare istanze di rimborso riferite ai periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2012.

In specie, la norma demanda all'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate le modalità di presentazione delle istanze di rimborso della quota Irap riferita al costo del lavoro. Le nuove regole saranno applicabili, come detto, alle istanze relative ai periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2012 e per le quali è ancora pendente il termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso.

In relazione al rimborso si terrà conto, per espressa previsione normativa, delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 4 del D.L. n. 185 del 2008, circa l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

5. Studi di settore, versamenti tributari, sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia (Art. 5)

5.1 - Comma 1 - Studi di settore

In materia studi di settore, il comma 1 dell'art. 5 differisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal 31 marzo al 30 aprile 2012, di eventuali integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2011, al fine di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza economica o di normalità economica.

Il prolungamento si rende necessario per consentire la messa a punto degli indicatori di coerenza ai fini della applicazione del nuovo regime premiale introdotto dall'art. 10, c. 9 e 10, del DL n. 201/2011.

5.2 - Commi 2 e 3 - Versamenti tributari

Le disposizioni in esame intervengono sull'art. 15-bis, c. 1 del D.P.R. n. 642 del 1972 e sull'art. 9, c. 1-bis della L. n. 1216 del 1961, disciplinanti rispettivamente i versamenti dell'imposta di bollo assoluta in modo virtuale e dell'imposta sulle assicurazioni. Al riguardo, vengono anticipati i termini di versamento, dal 30 novembre, al 16 aprile, per l'imposta di bollo e al 16 maggio per l'imposta sulle assicurazioni.

6. Attività e certificazioni in materia catastale (Art. 6)

6.1 - Comma 2 - Modifiche alla disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

La norma in esame modifica la disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Tale tributo è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998. n. 138.

La norma, attualmente vigente, prevede che - nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale - gli intestatari catastali provvedano, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, per l'eventuale conseguente modifica della consistenza di riferimento.

Ora, considerato che si possono verificare tempi lunghi per poter acquisire dai soggetti interessati - su richiesta del comune - le dichiarazioni di aggiornamento catastale, con la procedura DOCFA, che comprendono anche la planimetria catastale mancante, viene previsto che, in sede di prima applicazione, sia determinata dall'Agenzia del Territorio una superficie convenzionale derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso.

Inoltre - al fine di rendere disponibile ai comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta - si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta.

6.2 - Comma 5 - Certificati ed attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari

Viene disposta la non applicabilità della disciplina in materia di semplificazione della documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, ai certificati ed alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del Territorio.

7. Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Art. 7)

La norma - al fine di una migliore garanzia della legittimità dell'azione amministrativa - prevede l'acquisizione obbligatoria del parere del Consiglio di Stato sugli schemi di atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici nonché sugli schemi di provvedimento

di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari.

8. Misure di contrasto all'evasione (Art. 8)

8.1 - Commi 1, 2 e 3 - Deducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo

I primi commi dell'art. 8 sostituiscono il comma 4-bis dell'art. 14 della l. n. 537/1993, recante la deduzione dei costi e delle le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, ai fini della determinazione del reddito. La predetta disposizione prevedeva, finora, un sistema di indeducibilità tout court degli oneri riconducibili a fatti o atti qualificabili come reato.

In specie, con il comma 1 vengono, circoscritte le ipotesi di indeducibilità ai soli costi e spese relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo.

Il comma 2 introduce, invece, una specifica sanzione pecuniaria per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ai fini della determinazione del reddito: si applicherà una sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi.

Il comma 3 reca, infine, una disposizione transitoria che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ove più favorevoli, in luogo di quanto disposto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 14 della L. n. 537 del 1993, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

8.2 - Commi 4 e 5 - Accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione dati nei modelli per studi di settore, nonché per l'indicazione di insussistenti cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi

Per contrastare sempre più efficacemente la compilazione non corretta della modulistica degli studi di settore, la norma, intervenendo sull'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce l'utilizzabilità dell'accertamento induttivo nelle seguenti ipotesi:

- omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti;
- infedele compilazione dei predetti modelli.

La disposizione si applica qualora dai suddetti comportamenti derivi una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli indicati in dichiarazione.

Conseguentemente, al di fuori della soglia di garanzia dei 15.000 euro, l'Agenzia delle Entrate potrà determinare il reddito d'impresa e di lavoro autonomo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, potendo prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Il comma 5 prevede l'applicabilità delle modifiche normative agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore delle stesse mentre l'attuale formulazione dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, resta applicabile agli accertamenti notificati in precedenza.

8.3 - Comma 6 - Disposizioni in materia di utilizzo da parte della Guardia di finanza dello strumento istruttorio delle indagini finanziarie.

La norma risponde all'esigenza di un ulteriore rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali. Viene introdotta la possibilità per la Guardia di Finanza di utilizzare lo strumento istruttorio delle indagini finanziarie per approfondimenti connessi alle attività di istituto ed ai fini della effettuazione di proposte, all'Agenzia delle Entrate, per la richiesta delle misure cautelari dell'ipoteca e del sequestro conservativo, di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

8.4 - Comma 7 - Estensione obbligo da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di trasmissione delle infrazioni alle norme sulla limitazione all'uso del contante alla GdF.

Per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto Monti in materia di riciclaggio tutti gli intermediari finanziari, gli esercenti attività finanziaria, i commercialisti e i revisori contabili sono obbligati a comunicare, le infrazioni relative alle norme disciplinanti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore nonché quelle sul divieto di conti correnti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, sia al Ministero dell'Economia e delle Finanze che all'Agenzia delle Entrate.

Il comma 7 del decreto semplificazioni tributarie modifica tale obbligo prevedendo la comunicazione delle infrazioni in questione non più direttamente all'Agenzia delle Entrate, ma alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne da tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

8.5 - Comma 8 - Liste selettive

Viene previsto che l'Agenzia delle Entrate - nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti - elabori delle liste selettive contenenti i nominativi di quei contribuenti che siano stati ripetutamente segnalati, in forma non anonima, alla stessa Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza, in merito alla violazione dell'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o del documento certificativo dei corrispettivi.

8.6 - Comma 9 - Partite Iva inattive

La norma interviene in materia di partite Iva inattive, prevedendo che l'Agenzia delle Entrate - sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'Anagrafe Tributaria - individui i soggetti titolari di partita Iva che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività e comunichi ai medesimi soggetti che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita Iva.

Il contribuente, qualora rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, i dovuti chiarimenti all'Agenzia delle Entrate.

La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi, l'ammontare della sanzione è ridotto ad un terzo del minimo ed è pari a 172 euro.

Inoltre, la norma in esame - al fine di contrastare le frodi in materia di Iva - prevede che l'Agenzia delle Entrate dia a chiunque la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili nell'Anagrafe Tributaria, la validità del numero di partita Iva. Tale servizio fornirà le informazioni relative allo stato di attività della partita Iva inserita ed alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome ed al nome della persona fisica titolare della partita Iva.

8.7 - Comma 10 - Imposta di registro: Termini di decadenza nei casi cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di immobili

Con riferimento all'imposta di registro dovuta sui contratti di locazione di beni immobili, viene disposto che l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, alle risoluzioni ed alle proroghe dei medesimi contratti, nonché alle sanzioni ed agli interessi dovuti, devono essere richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.

8.8 - Comma 11 - Adempimenti contabili dei soggetti in contabilità semplificata

Con l'art. 14 della legge di stabilità per il 2012 (L. n. 183 del 2011), era stato introdotto un nuovo regime contabile per i soggetti in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi. La norma, in pratica, prevedeva che, qualora tali soggetti effettuassero operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, potevano sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

Tale disposizione, ora, viene abrogata in quanto, a decorrere dal 2013, è stato introdotto il nuovo regime premiale per favorire la trasparenza, disciplinato dall'art. 10 del D.L. n. 201 del 2011 (cosiddetto "Decreto Salva Italia"), il quale introduce altre forme di semplificazione negli adempimenti contabili.

8.9 - Comma 12 - Modifiche in materia di accertamenti esecutivi

La norma introduce modifiche in materia di accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, viene introdotto un adempimento a carico dell'agente della riscossione, che, ora, sarà tenuto ad informare il debitore di aver preso in carico le somme da porre in riscossione. Tale adempimento è finalizzato ad aiutare i debitori a prendere familiarità con il nuovo meccanismo di imposizione/riscossione.

L'informativa, che riguarda solo la mera circostanza dell'affidamento in carico e prescinde da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell'atto, è inviata con raccomandata semplice all'indirizzo al quale è stato notificato l'atto impositivo/esecutivo. Naturalmente, l'informativa non deve essere inviata nel caso di fondato pericolo per la riscossione.

8.10 - Commi da 13 a 15 - Modifiche all'imposta di bollo sui "conti deposito"

Viene previsto, espressamente, che i cosiddetti "conto deposito", sia bancari che postali, anche se rappresentati da certificati, sono assoggettati all'imposta di bollo in misura proporzionale. Inoltre, viene precisato che, per i fondi pensione e per i fondi sanitari, l'esenzione dall'imposta di bollo riguarda sia le comunicazioni ricevute che quelle emesse.

8.11 - Comma 16, lettera a) - Modifiche all'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai fondi comuni di investimento

Viene disposto che per le comunicazioni relative a quote od azioni di fondi comuni di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario finanziario in assenza di un formale contratto di custodia o di amministrazione, in essere al 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.

8.12 - Comma 16, lettere b), c) e d) e 17- Modifiche all'imposta di bollo "speciale" sulle attività finanziarie "scudate"

Nel caso in cui le attività finanziarie "rimpatriate" siano costituite da denaro, viene consentito di scomputare dall'imposta di bollo "speciale" l'imposta di bollo corrisposta con riferimento alle medesime attività nel 2011. Al riguardo, si ricorda che la norma originaria prevedeva il solo scomputo dell'imposta di bollo corrisposta per il deposito titoli.

Inoltre, viene prorogato, dal 16 febbraio 2012 al 16 maggio 2012, il termine per il versamento dell'imposta che gli intermediari finanziari devono effettuare con riferimento alle attività finanziarie "scudate" ed ancora segregate al 31 dicembre 2011. A seguito di tale proroga, è stata prevista, per il solo anno 2012, l'esclusione dall'applicazione delle sanzioni e degli interessi derivanti dai ritardati versamenti dell'imposta, configurabili fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Infine, con riferimento all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di bollo "speciale" dovuta sulle attività finanziarie "scudate", nonché per il relativo contenzioso, viene disposta l'applicazione delle norme relative alle imposte sui redditi al posto di quelle relative all'imposta di bollo.

8.13 - Comma 16, lettere e), f) e g) - Modifiche all'imposta dovuta sugli immobili detenuti all'estero

Viene prevista l'esclusione dal pagamento dell'imposta dovuta dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato per il possesso degli immobili posseduti all'estero, qualora tale imposta non superi l'importo di 200 euro. Ai fini della verifica dell'esonero dal pagamento rileva, esclusivamente, l'importo che si determina attraverso l'applicazione dell'aliquota d'imposta dello 0,76% al valore dell'immobile.

Inoltre, si precisa che il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato il medesimo immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore dell'immobile è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti.

Ancora, viene disposta la riduzione dell'imposta, dallo 0,76% allo 0,4% del valore dell'immobile, per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica od amministrativa o per un suo ente locale, e per le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Tuir, in base ad accordi internazionali ratificati.

La riduzione riguarda, esclusivamente, l'immobile adibito ad abitazione principale all'estero e le relative pertinenze, e si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero. Inoltre, viene introdotta una detrazione forfetaria pari a 200 euro, da scomputare dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verifica il vincolo di destinazione ed alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Infine, in presenza di figli, la medesima detrazione è aumentata di un importo pari a 50 euro, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione, che va ad aggiungersi a quella base di 200 euro, non può superare l'importo di 400 euro.

Sempre con riferimento agli immobili situati in Paesi appartenenti all'UE o in Paesi aderenti allo SEE, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, viene consentito di dedurre dalla predetta imposta sugli immobili un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile che non siano state già detratte ai sensi dell'art. 165 del Tuir.

8.14 - Comma 16, lett. h) - Conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi UE a aderenti allo SEE

Si prevede che per i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti in Paesi UE od aderenti allo SEE, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l'imposta di bollo è stabilita in misura fissa, pari a quella prevista dall'art. 13, comma 2-bis, lett. a), della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

8.15 - Comma 16, lett. i) - Attività finanziarie "scudate" ed accertamento ai fini Iva

Viene chiarito che, relativamente alle attività finanziarie che sono state oggetto dello "scudo fiscale", non è, in ogni caso, precluso l'accertamento ai fini dell'Iva.

8.16 - Commi 18, 19, 20 e 21 - Crediti Iva in compensazione

Viene ridotto da 10.000 a 5.000 euro annui il limite entro il quale la compensazione dei crediti Iva può avvenire liberamente ossia senza l'obbligo, introdotto dal D.L. n. 78 del 2010, di presentare telematicamente e preventivamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione/istanza dalla quale emerge il credito IVA da utilizzare in compensazione. Resta invariato l'obbligo di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni nel caso in cui si vogliono compensare crediti annuali per importi superiori a 15.000 euro.

8.17 - Commi 23 - Soppressione Agenzia per le ONLUS

Dalla data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni tributarie viene abrogata l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le relative funzioni saranno attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

9. Potenziamento dell'accertamento in materia doganale (Art. 9)

9.1 - Comma 1 - Poteri degli Uffici doganali

In base a quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 374/1990, gli Uffici doganali possono svolgere sia controlli sulle dichiarazioni doganali relative a merci ancora presenti negli spazi doganali che controlli a posteriori sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo e le merci sono lasciate nella disponibilità degli operatori economici.

Per intercettare e contrastare le frodi commerciali, i traffici illeciti ed ogni altra frode connessa al commercio internazionale, il comma 1 dell'articolo 9 consente di comprendere tra i controlli a posteriori (quelli sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo) anche la facoltà di chiedere agli istituti di credito, a Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e creditizia, dati ed informazioni utili a ricostruire la provenienza e la destinazione, nonché la consistenza dei flussi finanziari collegati o collegabili a flussi di merci, nonché l'identità dei soggetti coinvolti.

9.2 - Comma 3 - Estensione della disciplina dei privilegi prevista per i crediti IVA ai crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali

La norma in questione tende a prevedere che i crediti dello Stato, costituiti da risorse proprie tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione del Consiglio del 7 giugno 2007, n. 2007/436/CE/EURATOM, siano equiparati, relativamente al privilegio, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.

10. Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi (Art. 10)

La norma in esame potenzia, notevolmente, l'attività di accertamento in materia di giochi. In particolare, viene previsto che i dipendenti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) possano "spacciarsi" per giocatori e - utilizzando denaro attinto da un apposito fondo - possano effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da intrattenimento. Analoga possibilità viene prevista anche per il personale della Polizia di Stato, per i Carabinieri, per la Guardia di Finanza.

Inoltre, viene esteso il controllo della documentazione antimafia anche nei confronti dei familiari dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi, nonché la preclusione alla partecipazione delle gare nel settore dei giochi pubblici anche nel caso in cui i reati che vengono contestati, siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara.

Inoltre, è stata abrogata la norma che prevedeva che l'AAMS con propri decreti direttoriali potesse disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.

11. Modifiche in materia di sanzioni amministrative (Art. 11)

11.1 - Commi da 1 a 3 - Omessa comunicazione delle minusvalenze di ammontare superiore a 50.000 euro

Viene introdotta una specifica sanzione per l'ipotesi di omessa, incompleta od infedele comunicazione:

- delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro, su dividendi non tassati;
- delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5.000.000 di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

La sanzione amministrativa è pari al 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è stata omessa od era incompleta od infedele, con importi stabiliti da un minimo di 500 euro ad un massimo di 50.000 euro.

Tale modifica si è resa necessaria, in quanto l'attuale normativa non prevedeva l'applicazione di una specifica sanzione, bensì la sola indeducibilità delle minusvalenze non comunicate.

11.2 - Comma 4 - Sanzioni amministrative in materia doganale

Data la necessità dell'Amministrazione doganale rileva la necessità di rafforzare le norme che garantiscono la correttezza e la completezza delle dichiarazioni doganali, con il comma 4 della disposizione in esame è stato sostituito l'articolo 303 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per rafforzarne il dispositivo sanzionatorio.

In particolare si è provveduto a stabilire che se i diritti di confine accertati sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza degli stessi supera il cinque per cento la sanzione amministrativa è calcolata come segue:

- a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
- b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
- c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
- d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
- e) per i diritti oltre i 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a 10 volte l'importo dei diritti.

La norma così riformulata rappresenta un presidio per le condotte che pur non essendo ascrivibili a fattispecie penalmente rilevanti, costituiscono un grave pregiudizio per la scorrevolezza dei traffici e per l'efficienza dei controlli.

11.3 - Comma 7 - Sanzioni in materia di attribuzione della rendita catastale presunta

Vengono inasprite le sanzioni in materia catastale, nel caso in cui i soggetti intestatari delle unità immobiliari, alle quali è stata attribuita la rendita catastale presunta, non presentino gli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Comunicato previsto dall'art. 2, comma 5-bis, della L. 26 febbraio 2011, n. 10.

12. Contenzioso in materia tributaria e riscossione (Art. 12)

12.1 - Commi 1 e 2 - Controversia doganale

Con i commi 1 e 2 dell'articolo 12 viene modificata la disciplina della controversia doganale. Attualmente è previsto che gli operatori possono presentare istanza di revisione all'accertamento doganale e "avverso il rigetto tacito o espresso dell'istanza è ammesso ricorso entro 30 giorni al Direttore compartimentale [ora Direttore regionale], che provvede in via definitiva".

Il comma 1, lett a) abroga il secondo periodo del comma 6, la norma che consente il ricorso al Direttore regionale avverso il rigetto, tacito o espresso, dell'istanza di revisione dell'accertamento doganale.

E', peraltro, prevista la possibilità di esperire la c.d. "controversia doganale", a seguito dell'emissione da parte dell'ufficio dell'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica.

La lett. b) prevede l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990, resasi necessaria alla luce del quadro normativo comunitario che la considera un "rimedio di difesa amministrativa" e non conciliabile con i ristretti tempi di contabilizzazione dei dazi.

Con il comma 2 vengono comunque fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie già instaurati, in sede di revisione di accertamento, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

12.2 - Commi 3 e 4 - Esecuzione delle sentenze emesse dal giudice tributario

Le norme in esame sono volte ad introdurre modifiche in merito all'esecuzione delle sentenze del giudice tributario. Al riguardo, si ricorda che l'art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplina il pagamento del tributo in pendenza di processo tributario; il successivo art. 69, detta disposizioni in tema di esecutività delle sentenze di condanna dell'ufficio al rimborso; l'art. 70 del medesimo decreto regola il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza tributaria passata in giudicato.

Ora tale disciplina viene integrata, con una espressa previsione, circa le sentenze concernenti le operazioni catastali; previsione che - nel ricalcare la struttura del citato art. 69 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - prevede l'aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie, totalmente o parzialmente, il ricorso del contribuente.

Al contempo - al fine di assicurare la conoscibilità dell'*iter* giurisdizionale, concernente i ricorsi in materia di operazioni catastali - viene prevista, in ogni caso, l'annotazione delle sentenze, non ancora passate in giudicato, negli atti catastali, secondo modalità che verranno stabilite con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio.